

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEL GIORNALE PER OMESSO CONTROLLO.

Giovanni Catalisano*

Sommario: 1. Nozioni introduttive – 2. Soggetto attivo del reato – 3. L'indice soggettivo – 4. Contenuto della querela – 5. La rilevanza dell'assenza della firma dell'articolo – 6. Responsabilità da ruolo.

1. Nozioni introduttive.

Da tempo si afferma che l'art. 57 del c.p.¹ configura un'autonoma ipotesi di reato colposo, strutturata in forma omissiva, al direttore responsabile di un periodico incombe, infatti, l'obbligo giuridico di rendersi conto di tutto quanto il giornale pubblica e di esplicitare una attività positiva di

¹ Art. 57: “Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

Per una lettura completa della fattispecie in esame vedi: A. Coviello, *Commento all'art. 57 del c.p.*, in M. Ronco e S. Ardizzone, *Codice penale ipertestuale*, Utet, Torino.

vigilanza e di scelta degli scritti da pubblicare al fine di impedire che a mezzo del giornale si commettano illeciti². Questa costruzione teorica, tuttavia, non è stata pacifica³.

Per comprendere l'esatta qualificazione della fattispecie di reato *de qua* occorre, preliminarmente, ripercorrere le tappe che hanno portato ad un lungo e travagliato processo di modellamento della responsabilità del direttore, sulla cui natura la Dottrina propone letture diverse.

Con il Codice penale del 1930 venne introdotta nel nostro ordinamento la fattispecie prevista dall'art. 57, che, nella sua versione originaria prevedeva che "qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione".

Da questa formulazione nacquero varie critiche che avrebbero portato alla modifica dell'art. 57. Le critiche indussero alcuni studiosi ad affermare, basandosi sull'espressione "per ciò solo", che si trattava di una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, con tutte le conseguenze tipiche di tale forma di responsabilità⁴, altri, ritennero, invece, che si trattava di responsabilità per fatto proprio fondata sull'omissione da parte del direttore del doveroso controllo sulla pubblicazione⁵. La giurisprudenza dell'epoca era divisa tra chi riteneva sussistere la responsabilità obiettiva in quanto si affermava che la colpa venisse identificata con la stessa inosservanza dell'obbligo di controllo da parte del direttore, da cui deriva la conseguenza che la prova della colpa coincide con quella dell'omissione cosciente e volontaria⁶ e chi propendeva per una responsabilità per fatto proprio fondata sull'omissione da parte del direttore del doveroso controllo sulla pubblicazione⁷ con evidenti ripercussioni sul nesso di causalità e sull'aspetto psicologico del reo.

Intervenire nel 1958 la legge n. 127 che modificò l'originaria fattispecie di reato introducendo l'attuale art. 57 del c.p. che stabilisce "Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo".

La suddetta novella si ritiene che sancisca una responsabilità per fatto proprio di natura

² Vedi tra le tante: Cass. penale, sez. V, 02 luglio 2002, n. 32364.

³ Per una analisi completa vedi: F. Verri e V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, II ed., Milano, Giuffrè, 2007; M. Clemente, M.G. Lodato, V. Zeno-Zencovich, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Cedam, Padova, 1995; M.B. Magro, *La responsabilità del direttore di stampa periodica ed il problema della determinazione della condotta tipica nei reati omissivi*, in *CP*, 1992, p. 1235; G. Delitalia, *Titolo e struttura della responsabilità penale del direttore del giornale per reati commessi sulla stampa periodica*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1951, n. 44

⁴ P. Nuvolone, *Il diritto penale della stampa*, Cedam, Padova, 1971, p. 106; E. Malpica, *Responsabilità del direttore*, in *Diritto e giustizia*, 2002, 9, p. 72.

⁵ F. Antolisei, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1949, p. 211.

⁶ Vedi: Cass. S.U., 18.11.1958 e Cass. sez. V, 05.05.1981.

⁷ Vedi: Cass. sez. I, 20.05.1953.

omissiva a carico del direttore o vicedirettore responsabile del periodico per ogni reato commesso col mezzo della stampa⁸, pertanto, dovrebbe essere stato sgombrato il campo dalle precedenti incertezze in merito alla questione se la disposizione in esame preveda una responsabilità per fatto altrui, come si riteneva da parte di una porzione non esigua della dottrina nella vigenza della previgente formulazione (secondo cui il direttore rispondeva del fatto commesso a mezzo del periodico “per ciò solo”), oppure si tratti di responsabilità per fatto proprio, come appare evidente alla luce dell’attuale tenore letterale della norma, ad onta di qualche ambiguità lessicale⁹ che, sommate ad una formulazione strutturalmente criticabile per alcuni, porta a ritenere ancora valida la concezione di una ipotesi di responsabilità oggettiva¹⁰. Non è, pertanto, terminata la disputa.

Il reato commesso dall'autore della pubblicazione deve considerarsi, nella sua interezza, cioè completo dei suoi elementi materiali e psichici, quale evento del reato omissivo del direttore responsabile, sicché se esso fa difetto per mancanza di qualche requisito oggettivo o anche soltanto sotto il profilo soggettivo, viene meno la responsabilità del direttore¹¹.

2. Soggetto attivo del reato.

È consolidato l’orientamento secondo cui l’art. 57 c.p. configura un’ipotesi di reato proprio¹² ed è caratterizzata dall’omissione dell’attività di controllo, contemplata come causa di un evento non voluto ed addebitabile al direttore (o al vice direttore) di stampa periodica a titolo di colpa, fondata sulla inosservanza di norme che devono regolare la sua condotta e che gli impongono, per le funzioni che gli competono, la vigilanza ed il sindacato sul materiale da stampare, al fine di impedire che vengano commessi reati¹³.

Si è anche sostenuto che nel reato *ex art. 57 c.p.* il direttore del giornale non risponde di diffamazione a titolo di colpa, ma risponde dell’omesso controllo sul contenuto della pubblicazione ed il reato di diffamazione (e non la diffamazione in senso naturalistico) rappresenta l’evento

⁸ C.F. Grosso, *Responsabilità penale per reati commessi col mezzo della stampa*, Milano, 1969, p. 85; A. Pagliaro, *La responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa periodica secondo il nuovo testo dell’art. 57 c.p.*, in *Scritti in onore di De Marsico*, II, Milano, 1960, p. 241; G. Delitala, *Titolo e struttura della responsabilità penale del direttore per i reati commessi sulla stampa periodica*, RIDPP, 1956, p. 544; M. Cuniberti, *La responsabilità del direttore*, in *Percorsi di diritto dell’informazione*, Giappichelli, 2006, p. 177-187.

⁹ L. Bisori, *La disciplina speciale della diffamazione nei mezzi di comunicazione di massa (art. 57 ss. c.p. l. n. 47/1948)*, in A. Cadoppi, S. Canestrari, M. Papa (a cura di), *I reati contro la persona*, II, Utet, Torino, 2006, p. 162.

¹⁰ G.D. Pisapia, *La nuova disciplina della responsabilità nei reati a mezzo stampa*, RIDPP, 1958, p. 312; R. Pannain, *La responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa*, in AP, 1958, I, p. 213; A. Pagliaro, *La responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa periodica secondo il nuovo testo dell’art. 57 c.p.*, in *Scritti in onore di De Marsico*, II, Milano, 1960, p. 244.

¹¹ Cass., sez. V, 25 febbraio 1983, m. 158270, Cass., sez. V, 28 maggio 1999, m. 214128.

¹² Tra le tante: Cass. 30 maggio 1994, n. 6338.

¹³ Tra le tante, Cass. 30 maggio 1994, n. 6338.

eziologicamente riconducibile alla condotta omissiva¹⁴, come è dimostrato dal fatto che evento, anche se nei fatti ciò accade più raramente, può essere anche un reato diverso da quello di diffamazione¹⁵.

La colpa per il reato configurato a carico del direttore dall'art. 57 c.p. consiste non in generiche forme di negligenza imprudenza o imperizia, bensì nella violazione di una specifica regola di condotta, cioè il mancato esercizio di un controllo necessario per impedire che siano commessi reati a mezzo della pubblicazione. Si tratta di un controllo che impone costante vigilanza e penetrante sindacato sugli scritti da pubblicare, senza per questo trasformarsi in “responsabilità oggettiva”¹⁶.

Dal riconoscimento della responsabilità dell'autore della pubblicazione scaturisce, in maniera automatica e priva di qualsivoglia spunto problematico, purché vi sia la specifica querela, l'affermazione della responsabilità penale del direttore¹⁷.

3. L'indice soggettivo.

Occorre che la regola precauzionale di condotta sia all'agente anche soggettivamente imputabile, rimproverabile: occorre, cioè, il terzo elemento, soggettivo, illuminante della colpa. Invero, nella colpa il fatto è rimproverabile all'autore, in quanto, pur non avendolo voluto, doveva, perché poteva, impedirlo. Ed intanto poteva impedirlo in quanto da lui poteva pretendersi l'osservanza delle regole di condotta, impeditive dell'evento¹⁸.

Il direttore del periodico può essere ritenuto colpevole di diffamazione vera e propria e non di omissione del controllo imposto dalla legge al direttore, quando rimanga accertato che lo stesso abbia compiuto atti diretti a ledere l'altrui reputazione¹⁹. Perché si configuri il concorso del direttore del giornale nel reato commesso dall'autore della pubblicazione, in luogo della responsabilità colposa per omesso controllo, occorre che la condotta omissiva del direttore sia animata dalla coscienza e volontà di cooperare, con la sua omissione, alla commissione del reato che avrebbe dovuto impedire. In particolare, per affermare il concorso del direttore nella diffamazione commessa dall'autore dello scritto occorre dimostrare che il direttore abbia voluto la pubblicazione nell'esatta conoscenza del suo contenuto lesivo e, quindi, con la consapevolezza di aggredire la

¹⁴ Vedi: Cass. 7 agosto 1994, n. 11494; Cass. 28 luglio 1992, n. 8414.

¹⁵ Cassazione penale, sez. V, 02 luglio 1997, n. 9685.

¹⁶ Cassazione penale, sez. V, 10 gennaio 2001, n. 16988.

¹⁷ G. Corrias Lucente, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Cedam, Padova, 2000, p. 191.

¹⁸ F. Mantovani, *Diritto Penale*, Cedam, Padova, 1988, p. 307.

¹⁹ Cass. sez. VI, 03.02.1978, in *Cassazione penale*, 1979, p. 798. F. Verri e V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, II ed., Giuffrè, Milano, 2007.

reputazione altrui²⁰.

4. Contenuto della querela.

Deve escludersi la punibilità del direttore, imputato ex art 57 c.p., allorché il querelante si sia limitato ad indicare tanto l'autore dello scritto quanto il direttore responsabile come correi nel reato di diffamazione in suo danno. Questo perché occorre in realtà, che nella querela sia esplicitamente espressa la volontà che il direttore responsabile venga perseguito a titolo di colpa per omesso controllo ovvero che si proceda per qualsiasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico²¹.

Per stabilire la procedibilità del reato di cui all'art. 57 cod. pen. per il caso di omissione da parte del direttore responsabile del necessario controllo, si deve tenere conto del reale volere del querelante, sicché solo se ne richieda comunque la punizione, anche fuori del concorso con l'autore della pubblicazione, il giudice è autorizzato a qualificare il comportamento omissivo ex art.57, ancorché nella querela non vi sia puntuale riferimento alla predetta norma incriminatrice²². Tale pronuncia va sicuramente condivisa, dovendosi riconoscere il pregio di avere coniugato il principio già in precedenza affermato secondo cui, proposta querela per diffamazione a mezzo stampa, può ritenersi la responsabilità del direttore del giornale ex art. 57 cod. pen. perché spetta al giudice dare la definizione giuridica del fatto che è esposto dal querelante nella sua essenzialità e non nei dettagli, con l'indiscutibile diversità del reato quale disegnato in tale norma rispetto a quello ex art. 595 cod. pen., seppure ivi risulti ricollegato alla condotta del direttore responsabile lo stesso evento²³.

Infatti, l'articolo 57 c.p., configura a carico del direttore responsabile un reato autonomo, rispetto a quelli di cui agli artt. 594 e 595 C.P., punibile a titolo di colpa, per l'inosservanza della specifica regola di condotta posta a suo carico e, cioè, del mancato esercizio sul contenuto del periodico del controllo necessario ad impedire che attraverso la pubblicazione, vengano commessi dei reati²⁴.

La giurisprudenza è generalmente concorde sul fatto che l'art. 57 c.p. configuri una fattispecie autonoma di reato e non una ipotesi anomala di concorso nel reato di diffamazione commesso dall'autore della pubblicazione o, come nel caso di specie, dalla persona intervistata eventualmente

²⁰ Cass. sez V, 07.07.1981, in *Cassazione penale*, 1983, p. 640. Vedi, inoltre, F. Verri e V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, op. cit.

²¹ Cass. penale, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 46226.

²² Cass. penale, sez. V, 22 novembre 2001, n. 45249; Cass. Sez. V, 27.05.1999 n.7441.

²³ Cass. Sez. V, 12.6.1992.

²⁴ Cass. penale, sez. V, 26 ottobre 2001, n. 1188.

in concorso con l'intervistatore. Si tratta di un reato proprio, punibile a titolo di colpa, a condotta oggettivamente e soggettivamente omissiva, omissione della attività di controllo imposto dalla legge al direttore della pubblicazione. Ne consegue che trattandosi di due diverse ipotesi di reato la querela presentata contro l'autore della pubblicazione per il delitto di diffamazione non può estendersi ai sensi dell'art. 123 c.p. al direttore del giornale, presunto responsabile del delitto di cui all'art. 57 c.p.²⁵.

La remissione nei confronti del direttore si estende *ex lege* anche all'autore, in applicazione del principio fissato dall'art. 58 *bis* c.p., ma soltanto se la querela si sia estesa a quest'ultimo proprio in forza di detta disposizione, non anche quando la querela sia stata originariamente presentata nei confronti di entrambi²⁶.

In ogni caso, per stabilire la procedibilità del reato di cui all'art. 57 c.p. per il caso di omissione da parte del direttore responsabile del necessario controllo, si deve tenere conto del reale volere del querelante, sicché solo se ne richieda comunque la punizione, anche fuori del concorso con l'autore della pubblicazione, il giudice è autorizzato a qualificare il comportamento omissivo *ex art.57 c.p.*, ancorché nella querela non vi sia puntuale riferimento alla predetta norma incriminatrice²⁷.

È opportuno precisare che, trattandosi di due diverse ipotesi di reato, la querela presentata contro l'autore della pubblicazione per il delitto di diffamazione non può estendersi ai sensi dell'art. 123 c.p. al direttore del giornale, presunto responsabile del delitto di cui all'art. 57 c.p.²⁸.

5. La rilevanza dell'assenza della firma dell'articolo.

La pubblicazione di un articolo senza nome comporta l'attribuzione alla redazione cioè al direttore. La firma ha la funzione di individuare la persona che si assume professionalmente la responsabilità delle notizie pubblicate²⁹.

Nel caso di articolo sottoscritto, pertanto, il direttore è chiamato a rispondere solo del reato "proprio" previsto dall'art. 57 c.p. Il direttore che consenta, invece, la pubblicazione di un articolo anonimo assume in prima persona la responsabilità del contenuto, avendo comunque utilizzato lo strumento, di cui egli stesso può disporre, per la sua diffusione. Non si tratta di una "responsabilità

²⁵ Cass. penale, sez. V, 20 settembre 2001, n. 36863.

²⁶ L. Bisori, *La disciplina speciale della diffamazione nei mezzi di comunicazione di massa (art. 57 ss. c.p., l. n. 47/1948)*, in A. Cadoppi, S. Canestrari, M. Papa (a cura di), *I reati contro la persona*, II, Utet, Torino, 2006, p.183.

²⁷ Cass. Sez. V, 27.5.1999 n.7441.

²⁸ Cass. penale, sez. V, 20 settembre 2001, n. 36863.

²⁹ Cass. penale, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 46226. Vedi, per un confronto, anche: G. Le Pera, *Articolo non firmato e responsabilità del direttore: un pericoloso ritorno alla responsabilità senza colpa*, in *CP*, 2002, p. 2345.

obiettiva”, bensì di una consapevole condotta volta a diffondere uno scritto diffamatorio³⁰.

Si tratta di un controllo che impone costante vigilanza e penetrante sindacato sugli scritti da pubblicare, senza per questo trasformarsi in responsabilità oggettiva³¹.

Al diritto di informazione della stampa si accompagna il dovere, penalmente sanzionato, di agevolare prontamente il ristabilimento della verità, come si desume dall'art. 8 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47. Tale obbligo si inquadra, quindi, nel sistema dei limiti del diritto di cronaca. Ma né la rettifica né la pubblicazione della smentita proveniente dalla persona offesa valgono a rendere lecita la diffusione della precedente notizia diffamatoria³². L'art. 57 del c.p. configura un'autonoma ipotesi di reato colposo, strutturata in forma omissiva. Al direttore responsabile di un periodico incombe, infatti, l'obbligo giuridico di rendersi conto di tutto quanto il giornale pubblica e di esplicare una attività positiva di vigilanza e di scelta degli scritti da pubblicare al fine di impedire che a mezzo del giornale si commettano illeciti³³.

6. Responsabilità da ruolo.

È stato affermato che il diritto di cronaca può essere esercitato, quando ne possa derivare lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c) che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività. Sono quindi giustificate intromissioni nella sfera privata dei cittadini quando esse appaiono necessarie per contribuire alla formazione di una opinione pubblica su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività³⁴. Questi principi, hanno rilevanza oltre che per il giornalista autore dell'articolo, anche per il direttore responsabile, con la differenza che per quest'ultimo deve farsi riferimento, alla peculiare funzione del suo ruolo. Per il direttore responsabile assumono particolare rilievo i criteri dell'obiettività e della continenza. Egli, infatti, oltre a vigilare a che nessuno venga offeso attraverso gli articoli del giornale, ha la funzione di disporre o quanto meno approvare, l'impaginazione e quindi la presentazione degli articoli, attraverso la loro disposizione nelle pagine, e la redazione grafica e letterale dei titoli. L'aggressività di alcune espressioni, usate da un giornalista o, come nel caso in esame, da un intervistato, non comporta in modo automatico la responsabilità del direttore, ma va valutata la correttezza

³⁰ Cass. penale, sez. V, 10 gennaio 2001, n. 16988.

³¹ Cass. penale, sez. V, 10 gennaio 2001, n. 16988.

³² Cass. penale, sez. V, 02 luglio 2002, n. 32364.

³³ Cass. penale, sez. V, 02 luglio 2002, n. 32364.

³⁴ Cass. sez. V 10.12.1997 n. 01473.

dell'informazione anche in relazione alle modalità di presentazione, che possono alternativamente rendere un buon servizio all'obiettività, ovvero sottolinearne il carattere offensivo. Il direttore responsabile risponde quindi, del reato di cui all'articolo 57 c.p., qualora, nell'adempimento delle sue funzioni (es. impaginazione e titolazione), venga meno all'obbligo di presentare gli articoli proponendo all'attenzione del lettore in modo immediato il fatto narrato così come accaduto, per consentirgli di acquisirlo nella sua rigorosa veridicità, anche se esso comporta espressioni o giudizi non lusinghieri per altri soggetti. In tal caso però deve essere mantenuto il principio della continenza, sia evitando gratuite aggressioni all'altrui reputazione³⁵, sia proponendo, nel caso in cui ciò sia possibile e si tratti di tesi, idee, o proposte contrapposte, anche l'opinione del soggetto sul quale vengano fatti apprezzamenti, per consentirne il confronto. Il corretto bilanciamento del diritto di cronaca, con quello del rispetto dell'altrui dignità, reputazione, prestigio e decoro, deve costituire il riferimento costante di chi dà l'informazione, senza per questo modificare il fatto per renderlo meno offensivo, ma anche evitando forme, modi o espressioni non necessarie, che ne aggravino il contenuto³⁶.

La natura della fattispecie delittuosa delineata dall'art. 57. c.p. è oggetto di dibattito³⁷. Secondo una risalente tesi tale reato andrebbe ricondotto alla categoria delle fattispecie colpose d'evento, il comportamento omissivo del direttore ha incidenza eziologica sulla commissione di un reato a mezzo stampa che costituisce l'evento materiale del reato³⁸.

La problematica va rivolta all'alternativa configurabilità dell'illecito posto a carico del direttore come ipotesi di reato colposo autonomo oppure di concorso colposo in reato doloso, tesi quest'ultima innestata sulla considerazione tanto della scarsa analogia della norma con altre figure di agevolazione colposa, quanto sul fatto che gli elementi costitutivi dell'illecito vengono, di volta in volta, integrati dal compimento dell'illecito dell'autore dello scritto cui si attribuisce la funzione dell'evento. In tal senso si muove anche quell'orientamento giurisprudenziale che considera i reati di stampa quale agevolazione colposa nel reato commesso da altri, se il direttore editoriale può essere ritenuto colpevole di diffamazione quando rimanga accertato che abbia concorso consapevolmente a raggiungere l'evento. E, puntualmente, si distingue, in tema di responsabilità del direttore, quella per fatto proprio e quella a titolo di concorso, sicché, nel primo caso, è configurabile un reato proprio, autonomo, punibile a titolo colposo, a condotta oggettivamente e soggettivamente omissiva, laddove, nel secondo, si ravvisa un reato in cui il direttore concorre con

³⁵ Vedi: Cass. sez. V 29-1-1997, n. 02113.

³⁶ Cass. penale, sez. V, 26 maggio 2000, n. 8622.

³⁷ Vedi, a titolo esemplificativo, F. Verri e V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, op. cit..

³⁸ Vedi: F. Verri e V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, op. cit., p. 424; P. Nuvolone, *Il diritto penale della stampa*, op. cit., p. 120.

un terzo secondo la ordinaria disciplina normativa. La responsabilità del direttore, per non avere impedito la commissione del reato, è, dunque, ben diversa da quella a titolo di concorso, la quale ultima, intanto può sussistere, in quanto siano presenti tutti gli elementi generalmente occorrenti a norma dell'art. 110 c.p., sicché l'addebito della sola omissione del controllo dovuto configura la fattispecie colposa di cui all'art. 57 c.p. rispetto alla quale la diffamazione rappresenta l'evento dello specifico reato previsto a suo carico. Ne deriva che sussiste l'ipotesi del reato "proprio" quando egli ometta il dovuto controllo, omissione che può essere espressione, sia di consapevole volontà del soggetto, che di mera negligenza o di superficialità. Pertanto, l'art. 57 c.p. codifica un'autonoma fattispecie di agevolazione colposa e dà soltanto rilevanza ad una condotta, analogamente alle previsioni incriminatrici di cui agli art. 254, 335 e 387 c.p., non perseguibile in applicazione delle disposizioni sul concorso di persone, in quanto l'art. 113 c.p. esclude la configurabilità di una partecipazione a titolo di colpa in un reato doloso, sicché la condizione per ammettere una forma di partecipazione sarebbe, di conseguenza, quella che il reato commesso in concorso fosse previsto dalla legge anche nella forma colposa. L'autonomia della fattispecie di agevolazione consentirebbe, altresì, di superare le critiche secondo cui la disciplina in esame presenterebbe l'incongruenza teorica di punire il direttore responsabile a titolo di colpa per un fatto eventualmente previsto dalla legge solo nella forma dolosa. Resistono, però, le obiezioni secondo cui non possono tralasciarsi i dati di diritto positivo cennati, i quali indicano l'autonomia della fattispecie del reato commesso dal direttore del quotidiano. L'art. 57 c.p. disciplina la responsabilità del direttore "fuori dai casi di concorso", pur se l'inciso è da ritenersi pleonastico, essendo ovvio che, qualora il direttore responsabile desse luogo ad una ipotesi di concorso di persone nel reato, la pena da irrogare sarebbe quella comminata per il reato stesso, mentre l'art. 57 *bis*, nell'estendere l'effetto della querela presentata nei confronti del direttore anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questi commesso, tale effetto non lo prevede nei confronti del direttore qualora la querela sia presentata contro l'autore³⁹.

La responsabilità del direttore, che con la sua condotta abbia determinato una pubblicazione criminosa, non scaturisce, quindi, oggettivamente, bensì a titolo di colpa dalla violazione dell'obbligo giuridico di impedire che con quel mezzo sia commesso un reato, da considerarsi completo nell'interezza degli elementi materiali e psichici, quale evento. Dal fatto che impedire il reato a mezzo stampa è il risultato voluto dal legislatore e, poiché, la responsabilità colposa del direttore può dipendere anche da una omissione volontaria del controllo, il reato commesso non può, dunque, rappresentare quell'evento futuro ed indipendente dall'attività dell'autore che costituisce la condizione obiettiva di punibilità. Verificatosi il reato che doveva essere impedito, il

³⁹ I.A. Santangelo, *La responsabilità del direttore nella diffamazione a mezzo della stampa*, in *GM*, 2001, 2, p. 450-451. Vedi anche: F. Verri e V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, op. cit..

reato commesso a mezzo della stampa è l'evento e ricorre il nesso di causalità di cui all'art. 40 c.p., onde, trattandosi di nesso necessario appartenente alla fattispecie legale, non può parlarsi di condizione obiettiva di punibilità. Né può dirsi che il reato è stato commesso da altri e con autonoma determinazione volitiva, poiché il reato si commette attraverso la pubblicazione non impedita che, pertanto, costituisce un evento attribuibile all'omesso controllo da parte del direttore con inscindibile nesso causale⁴⁰.

Il direttore deve leggere il materiale che deve essere pubblicato, risalire alla fonte nei casi dubbi, scegliere oculatamente i suoi collaboratori e vigilare sul loro operato⁴¹.

Il direttore deve visionare tutti gli scritti destinati alla pubblicazione, allo scopo di individuare quelli che presentino un contenuto lesivo dell'altrui reputazione. Ove questa prima attività di controllo dia un risultato positivo, su tali scritti deve: direttamente controllare sia l'esistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, che la mancanza di modalità espressive intrinsecamente offensive; ed, inoltre, controllare indirettamente, cioè mediante un'attività di riesame delle procedure di acquisizione e di riscontro poste in essere dal giornalista sulle notizie e l'autenticità di queste. Solo nel caso che la procedura seguita da chi ha raccolto la notizia sia metodologicamente corretta, sia sotto il profilo dell'affidabilità della fonte che sotto quello dei necessari riscontri "storici", il direttore può ritenere assolto il suo dovere di controllo e legittimamente autorizzare la pubblicazione⁴².

Pienamente condivisibile è il principio che né la rettifica né la pubblicazione della smentita proveniente dalla persona offesa valgono a rendere lecita la diffusione della precedente notizia diffamatoria⁴³.

⁴⁰ I.A. Santangelo, *La responsabilità del direttore nella diffamazione a mezzo della stampa*, op. cit. p. 450-451. vedi anche: F. Verri e V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, op. cit..

⁴¹ P. Nuvolone, *Il diritto penale della stampa*, op. cit., p. 119.

⁴² M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, op. cit., p. 248. F. Verri e V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, op. cit., 2007.

⁴³ Cass. penale, sez. V, 02 luglio 2002, n. 32364.

* Docente di Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, IUS/10, Università degli studi di Enna – Kore

PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT - 14 FEBBRAIO 2018 – ANNO XVIII

*AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078 Tortorici ME -
Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258 Mob. +39 3383702058 - info@ambientediritto.it - Testata registrata
presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562*

9 774-9562

2018

www.ambientediritto.it

La rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT 1974-9562 è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 classe A - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditemento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Repertorio del Foro Italiano Abbr. n.271 www.ambientediritto.it